REGIONE TOSCANA

Giunta Regionale
Assessore all'Ambiente
e Energia

AOO-GRT /Prot. 184825/P.120.60 Firenze, 27 Giugno 2012

Oggetto: obblighi in materia di FER

Ai Sindaci dei Comuni
della Toscana

Gentili Sindaci,

Vi ricordo che il 31 maggio 2012 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n.28/2011, in merito alla promozione delle fonti rinnovabili, che introduce degli obblighi precisi e di estrema rilevanza per quanto attiene l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.

E' una norma di grande importanza per la diffusione delle energie rinnovabili e strumento indispensabile per il rispetto degli obblighi legati al decreto sul "burden sharing" del 15 marzo 2012 che definisce gli obiettivi regionali. Ricordo che per la Toscana la quota delle fonti di energia rinnovabili rispetto al consumo finale è stata fissata al 16,5% entro il 2020.

Nel merito del suddetto decreto n.28/2011 vi ricordo, in estrema sintesi, che le richieste del titolo edilizio devono prevedere la installazione di impianti rinnovabili secondo le seguenti percentuali e tempistiche:

- per quanto riguarda l'acqua calda sanitaria il 50% dei consumi previsti già da adesso;
- per quanto riguarda la somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento la percentuale da garantire è il 20% da adesso al 2013, il 35% dal 2014 al 2016 ed il 50% a partire dal 2017.

Ricordo che sono altresì previsti degli obblighi minimi per la produzione di energia elettrica da impianti da fonti rinnovabili in vigore già ora.

E' importante sottolineare, tra l'altro, che l'inosservanza degli obblighi succitati deve comportare il diniego del rilascio del titolo edilizio. Invito quindi tutti voi, per le competenze che le norme vi attribuiscono, a presidiare con attenzione la corretta attuazione del nuovo decreto, così da garantire la sua uniforme e corretta applicazione su tutto il territorio regionale.

Per vostra utilità allego una breve nota tecnica.

Cordiali saluti,

Anna Rita Bramerini

Via di Novoli 26 – 50127 Firenze
Tel.055 438 5550 Fax 055 438 5530

Nota tecnica

Obbligo di integrazione delle **fonti rinnovabili** negli **edifici di nuova costruzione** e negli **edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti**
E' entrato in vigore dal 31 maggio ultimo scorso l'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili (FER) negli edifici nuovi o in edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.
Infatti il DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011 , n. 28 *Attuazione della direttiva 2009/28/CE* ***sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili****, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE* (pubblicato sul S.O. n.81 alla G.U. 28/3/11 n.71, in vigore dal 29/3/11) all'art. 11 *(Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti),* definisce **l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento** per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.
I termini dei minimi di integrazione (coefficienti di calcolo) e le decorrenze sono stati formulati nell'allegato 3 *((art. 11, comma 1) Obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti)* delle stesso dlgs 28/2011.

Infatti nell'Allegato 3 sono stati individuati 3 step successivi di applicazione:
Primo step *(presentazione richiesta titolo edilizio periodo* ***31/05/12 - 31/12/2013****):*
A partire dalla data del **31/05/12** i progetti presentati per la costruzione di nuovi edifici o per le ristrutturazioni rilevanti di edifici esistenti, devono prevedere la realizzazione di impianti di produzione di energia termica tali da essere soddisfatti da fonti rinnovabili nelle seguenti percentuali:
- **50%** dei consumi previsti per **l'acqua calda sanitaria**;
- **20%** per la copertura della somma dei consumi previsti per **l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento**;
Secondo step *(presentazione richiesta titolo edilizio periodo* ***01/01/14 - 31/12/2016****):*
- **50%** dei consumi previsti per **l'acqua calda sanitaria**;
- **35%** per la copertura della somma dei consumi previsti per **l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento**;
Terzo step *(presentazione richiesta titolo edilizio dal* ***1° gennaio 2017****):*
- **50%** dei consumi previsti per **l'acqua calda sanitaria**;
- **50%** per la copertura della somma dei consumi previsti per **l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento**;

Sono altresì previsti degli obblighi minimi per la produzione di energia elettrica da impianti da fonti rinnovabili: ad esempio, da subito e fino alla fine del 2013 per un appartamento di superifcie pari a 100 metri quadri (di nuova costruzione o sottoposto a ristrutturazione rilevante) é necessario installare un impianto con potenza pari a un minimo di 1.25 kW, per arrivare a regime nel 2017 dove sarà necessario un minimo di potenza installata pari a 2 kW.
Per gli edifici pubblici gli obblighi di cui sopra sono incrementati del 10%.
Importante*: gli obblighi suindicati non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento*
Attenzione: L'inosservanza degli obblighi succitati comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.

Si ricorda che "*Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'allegato 3 del presente decreto accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi. Per i medesimi impianti resta ferma la possibilità di accesso a fondi di garanzia e di rotazione.*" (comma 4 art. 11 Dlgs 28/11)

Altresì si ricorda che *"Nelle zone A del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, le soglie percentuali di cui all'Allegato 3 sono ridotte del 50 per cento."*

Mentre le disposizioni di cui sopra *"non si applicano agli edifici di cui alla Parte seconda e all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22*

gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e a quelli specificamente individuati come tali negli strumenti urbanistici, qualora il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici."

Per approfondimenti consigliamo vivamente la consultazione della norma succitata.